

Bozza di Convenzione tra CREA e M-Bioma S.r.l.

Il **Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria** (di seguito CREA), con sede legale in Via Po 14, 00198 - Roma, nella persona del Direttore Generale Stefano Vaccari, nato a Roma, il e domiciliato per la carica presso la sede legale del CREA

e

la **Società "M-Bioma S.r.l."** (di seguito M-Bioma), spin off-con il sostegno del CREA costituita il, con domicilio fiscale e sede legale in, nella persona del legale rappresentante nonché dipendente CREA presso il Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, sede di Rende (CS), Innocenzo Muzzalupo (proponente),

premessato che

- il Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 297 in materia di "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" disciplina gli interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attività, al fine di rafforzare la competitività tecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione;
- il CREA è Ente nazionale di ricerca e sperimentazione agraria di diritto pubblico, istituito con D.Lgs. 454/1999, modificato con la Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 381, che ne ha cambiato la denominazione da CRA in CREA, e con la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1 commi 665-668;
- il CREA ha come finalità istituzionale l'agevolazione della formazione di spin-off allo scopo di favorire, utilizzando le conoscenze scientifiche e le competenze professionali presenti nell'Ente, la nascita di imprese innovative aventi come scopo la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi;
- il Consiglio di Amministrazione del CRA ha approvato con Delibera n. 175 del 20/12/2013 il "Regolamento spin-off del CRA" che disciplina le modalità di partecipazione del CREA e gli obblighi della costituenda società;
- tale Regolamento, oltre alla normativa di legge in materia, costituisce riferimento per quanto non previsto dalla seguente Convenzione;
- il CREA ha interesse a sostenere la M-Bioma nella fase di start up, ospitandola presso la struttura del proprio Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, sede di Rende (CS), al fine di incrementare le sinergie tra il mondo della ricerca ed il mondo imprenditoriale ed allo scopo di perseguire il trasferimento dei risultati nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi e lo sfruttamento delle conoscenze acquisite dal personale dell'Ente;
- il Consiglio di Amministrazione del CREA, tenuto conto del parere positivo espresso dalla Commissione spin-off, ha approvato con propria Delibera n. del la proposta di costituzione della società spin-off di cui sopra, avente come scopo la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e nuovi formulati per l'agricoltura e per l'ambiente mediante la selezione, l'identificazione e la moltiplicazione di microrganismi della rizosfera e/o della fillosfera autoctona di una coltura in un determinato ambiente pedoclimatico,

convengono quanto segue

Art. 1 - Valore delle premesse e

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Definizioni

Il CREA e M-Bioma convengono che, per le finalità della presente Convenzione i termini indicati abbiano il seguente significato:

- “Attività produttiva”: l’attività, svolta da M-Bioma, in laboratorio o in ufficio, finalizzata alla produzione di analisi e altri servizi, per conto proprio o di terzi, finalizzati a produrre un reddito all’impresa;
- “Attività di ricerca”: l’attività, svolta da M-Bioma, in laboratorio o in ufficio, finalizzata ad accrescere il know-how aziendale della M-Bioma ai fini dello sviluppo di prodotto;
- “Attività di ricerca congiunta”: attività che M-Bioma e CREA possono decidere di svolgere insieme e che prevedano l’ottenimento di risultati economici o scientifici per entrambe le Parti;
- “Background”: opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e s.m.i., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell’avvio del rapporto di collaborazione oggetto della presente Convenzione;
- “Sideground”: opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e s.m.i., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della presente Convenzione ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della presente Convenzione;
- “Foreground”: opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e s.m.i., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e s.m.i., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del rapporto oggetto della presente Convenzione e in ragione di esso.

Art. 3 - Scopo e durata della Convenzione

La Convenzione ha lo scopo di regolare i rapporti tra CREA e la M-Bioma in merito all’uso, da parte della società, degli spazi, dei beni e degli altri servizi necessari per l’esercizio delle previste attività, di seguito in dettaglio specificate, ubicati presso la sede di Rende (CS) del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura del CREA (di seguito CREA-OFA), in c.da Li Rocchi.

La durata della Convenzione è di tre anni (36 mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, rinnovabili per ulteriori tre anni laddove ricorrano le condizioni previste dal Regolamento citato.

Art. 4 - Personale partecipante e accesso alla struttura ospitante

Partecipa alla M-Bioma il personale di seguito elencato.

Personale interno al CREA:

Dott. Innocenzo Muzzalupo, di seguito Muzzalupo, (ricercatore presso il CREA-OFA, sede di Rende (CS))

Dott.ssa Veronica Vizzarri (ricercatore presso il CREA-OFA, sede di Rende (CS))

Dott. Fabrizio Carbone (ricercatore presso il CREA-OFA, sede di Rende (CS))

Dott.ssa Flora Valeria Romeo (ricercatore presso il CREA-OFA, sede di Acireale (CT))

Personale esterno al CREA:

TTC CONSULTING s.r.l. Pietro Tamburi, Giuseppe Chiappetta, Vincenzo Tamburi, Giannatale Antonio Maria Tramaglino

RICERCA SVILUPPO E TECNOLOGIA (RST) s.r.l. Carmine Piluso, Giovanni Misasi

Dott. Cristian Rodolfo ALTIMARI

Dovrà essere preventivamente comunicato al CREA-OFA e allegato alla presente Convenzione l’elenco nominativo di altri soggetti esterni al CREA che in futuro dovessero partecipare alla M-Bioma per consentirne l’accesso alla struttura ospitante.

Il personale della M-Bioma esterno al CREA è ammesso nei locali della struttura indicati al successivo articolo, con le medesime modalità valide per il personale interno. L’accesso di tutto il personale della M-Bioma in orari diversi avverrà previa autorizzazione preventiva del Direttore del CREA-OFA.

Compatibilmente con le esigenze della struttura sono altresì ammessi temporaneamente soggetti esterni aventi rapporti con la società spin off in esclusiva relazione all'attività svolta da quest'ultima.

Art. 5 - Beni e servizi forniti dalla struttura ospitante alla M-Bioma

La M-Bioma potrà avvalersi dei beni del CREA così come individuati nell'allegato 1, nonché dei servizi che saranno di seguito indicati.

L'erogazione e l'utilizzo da parte di M-Bioma di tali beni e servizi si configura come sostegno all'attività della M-Bioma in qualità di spin-off sostenuto dal CREA. L'uso di tali beni e servizi si intende concesso a condizioni agevolate e secondo le modalità appresso indicate per le fasi di pre-impresa e di incubazione e comunque per l'intera durata della presente Convenzione.

Allo scadere della Convenzione, nel caso che le parti decidano di continuare l'attività in stretta collaborazione, potranno essere fissati i criteri per l'utilizzazione di tutte le risorse (infrastrutture e servizi) e le relative modalità di pagamento.

La M-Bioma potrà utilizzare i seguenti beni, di proprietà del CREA, presso la sede di Rende (CS), sita in c.da Li Rocchi, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione, secondo le modalità previste nella stessa:

a) Uso non esclusivo del locale sito al primo piano dello stabile (int. 10) di 18 mq adibito ad ufficio, presso il CREA-OFA, sede di Rende (CS) e dotato di una (1) postazione di lavoro.

Il CREA fornirà ad uso non esclusivo, alla M-Bioma arredi, impianti, attrezzature tecniche e tecnologiche, software, documentazione, di proprietà del CREA riportate nell'allegato 1, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione e secondo le modalità previste nella stessa, ad eccezione di un armadio alto per il quale la M-Bioma richiede l'uso esclusivo.

La M-Bioma, nell'ipotesi in cui lo ritenga opportuno, avrà facoltà di detenere ed installare a proprie spese e presso la struttura ospitante, proprie strumentazioni e apparecchiature finalizzate alla propria attività, osservando ogni prescrizione in relazione alle norme di sicurezza ed antinfortunistiche vigenti nell'ambito della struttura ospitante, previa autorizzazione del Direttore del CREA-OFA, che ne definirà le modalità di sistemazione.

Queste ultime potranno essere utilizzate per periodi ben definiti anche dal personale del CREA-OFA a seguito di motivata richiesta del Direttore.

La M-Bioma sarà responsabile di ogni danno causato alle attrezzature ricevute in uso nonché del deperimento delle stesse derivanti da qualsiasi azione dolosa o colposa ad essa imputabile.

Tutte le attività della M-Bioma dovranno essere svolte nei locali concessi in uso non esclusivo, senza libera disponibilità di altre postazioni o altri spazi.

b) Utilizzo degli impianti e servizi del CREA-OFA (servizio idrico-sanitario, di riscaldamento, di illuminazione, di pulizia e vigilanza, e telematici).

La M-Bioma potrà fruire della rete telematica interna, del relativo server di rete e di collegamenti internet attivi sulle postazioni di lavoro citate. Per le utenze la società *spin off* verserà un rimborso, relativo e proporzionato al suo utilizzo, così come individuato al successivo art. 7, a partire dal secondo anno della presente Convenzione: tale somma sarà conteggiata in base alle spese sostenute l'anno precedente e conguagliate al termine dell'esercizio, tenuto conto delle effettive spese di gestione del CREA-OFA.

Il CREA-OFA provvederà agli interventi di manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti generali e delle attrezzature messi a disposizione della società spin off. Restano a carico della struttura ospitante gli adempimenti relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza delle infrastrutture e dei relativi impianti.

L'uso da parte della società spin off di qualsiasi altra strumentazione o software di proprietà del CREA-OFA, non compresi nell'allegato 1, sarà soggetto a specifica autorizzazione rilasciata dal Direttore della struttura, previa motivata richiesta.

Art. 6 - Obblighi della M-Bioma

La M-Bioma si impegna altresì a:

- **impostare la propria attività produttiva in modo da escludere ogni conflitto di interessi con il CREA anche solo potenziale** ed adottare ogni comportamento conseguente nei confronti del proprio personale e di eventuali collaboratori anche temporanei;
- **vigilare affinché non si verifichino situazioni concorrenziali con il CREA anche nelle eventuali collaborazioni o rapporti con soggetti terzi;**
- **comunicare preventivamente al CREA ogni eventuale modifica nella composizione delle quote societarie** nonché l'ingresso di nuovi soci nel periodo di vigenza della presente Convenzione;
- utilizzare e conservare con diligenza i beni immobili, mobili e le pertinenze concessi in uso alla stessa dalla presente Convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali della società. Inoltre, si impegna a restituire gli stessi beni alla scadenza della Convenzione, in stato di buona conservazione in rapporto al deperimento naturale dovuto all'usura e a provvedere a rimborsare le spese per riparazioni conseguenti a eventuali danni attribuibili alla non corretta utilizzazione dei beni;
- **sollevare il CREA da qualsiasi responsabilità inerente il danneggiamento o il furto di beni della M-Bioma custoditi presso i locali del CREA-OFA;**
- **osservare e a far osservare ai dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del CREA**, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 14/12/2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e reperibile al link http://www.crea.gov.it/documents/20126/0/Codice_comportamento_Agg_2018.pdf/861e2039-6f80-15a9-5ac8-5f37fb50f1ec?t=1552319693658
- **sollevare il CREA da qualsiasi responsabilità inerente all'infortunio del personale esterno al CREA partecipante alla società o di altri soggetti che accedessero ai locali della struttura** in relazione a rapporti in essere con la M-Bioma;
- la messa a disposizione della struttura ospitante della strumentazione di M-Bioma, per lo svolgimento delle ricerche congiunte, sarà preceduto da esplicito accordo;
- osservare le disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla struttura ospitante;
- garantire il corretto impiego delle apparecchiature informatiche, nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo alla normativa in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, modificato dal D. Lgs. n. 101/2018);
- attenersi, per quanto concerne l'accesso alla struttura ospitante da parte del personale operante nella M-Bioma, alle disposizioni e agli orari previsti dalla struttura ospitante per l'accesso ai suoi locali;
- garantire, nelle circostanze di cui al precedente punto, l'osservanza delle procedure di sicurezza antifurto in essere presso la struttura, previo accreditamento al sistema, del personale esterno al CREA facente parte della M-Bioma, così come ad attenersi alle prescrizioni di sicurezza in relazione al possesso da parte di tale personale di chiavi di accesso perimetrale e interno della struttura ospitante.

Art. 7 – Corrispettivi e modalità di pagamento

La M-Bioma verserà al CREA, a partire dal secondo anno, **un rimborso per l'utilizzo del locale, degli arredi e delle attrezzature tecniche di proprietà del CREA** specificati nel precedente art. 5, lettere a) e b) **pari a€** da versare entro (....) giorni dalla stipula del contratto e a seguito della ricezione della nota di debito da parte del CREA

La M-Bioma verserà al CREA, a partire dal secondo anno, **un rimborso per l'utilizzo dei servizi forniti dal CREA** specificati nel precedente art. 5, lettera c). Il rimborso, che sarà conteggiato su base annua a consuntivo, dovrà essere versato al CREA entro e non oltre ... (....) giorni dalla data di ricevimento della nota di addebito.

Il pagamento sarà eseguito mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al CREA presso la Banca BNL, Agenzia di Roma - Via Degli Aldobrandeschi, 300 – 00163 Roma (IBAN IT 19S0100503382000000218660) CIN S BIC/SWIFT: BNLIITRR, indicando nella causale del pagamento CREA-OFA sede di Rende (CS). In caso di proroga, il corrispettivo e le modalità di erogazione dello stesso saranno successivamente indicati con atto sottoscritto da ambo le parti.

Art. 8 - Attività di ricerca e attività di ricerca congiunte

La M-Bioma potrà svolgere Attività di ricerca autonome, anche presso i locali del CREA.

M-Bioma e CREA potranno pianificare e attuare “Attività di ricerca congiunte”. In tal caso la ripartizione dei diritti e degli oneri tra i due soggetti sarà normata con accordi separati *ex ante*, seppur connessi con la presente Convenzione. In tali accordi dovranno essere definiti, in particolare, la gestione economica dei risultati delle attività di ricerca congiunti (background, sideground and foreground e politiche di gestione dei diritti intellettuali e patrimoniali).

Art. 9 - Proprietà Intellettuale del background del proponente e del CREA

(ai sensi dell’art.11 del Regolamento spin-off del CREA)

Il CREA riconosce al proponente e alla M-Bioma il libero sfruttamento delle conoscenze scientifiche e tecniche maturate dal proponente all’interno della propria attività presso il CREA (background del proponente) e di eventuali nuove conoscenze maturate nella sua attività di ricercatore presso il CREA (sideground e foreground del proponente in CREA).

Il CREA si riserva in ogni caso la facoltà di utilizzare il background, il sideground e il foreground del proponente, unicamente per le proprie attività di ricerca e senza possibilità alcuna di utilizzo commerciale.

Viceversa, alla data di stipula della presente Convenzione, non è previsto che la M-Bioma sfrutti conoscenze e/o brevetti maturati all’interno del CREA senza l’apporto del proponente.

Qualora, in futuro, si verificasse tale necessità, le Parti si accorderanno per permettere alla M-Bioma il loro sfruttamento che, di norma, sarà a titolo oneroso e dovrà seguire le normali procedure adottate dall’Ente per la concessione di licenze a terzi.

Art. 10 - Proprietà intellettuale sul foreground, maturata In Attività produttive e di ricerca interne alla

M-Bioma *(ai sensi dell’art. 11 del Regolamento spin-off del CREA)*

La proprietà intellettuale dei risultati dell’attività della M-Bioma (sideground e foreground), conseguiti in data successiva alla costituzione di quest’ultima, è della società stessa, fatta salvo il diritto del CREA ad ottenere una licenza non esclusiva, gratuita, illimitata e senza diritto di sublicenza, circoscritta alla unica ed esplicita finalità di ulteriore ricerca interna all’Ente.

Per quanto riguarda i diritti economici connessi alle attività di ricerca congiunte, con l’eventuale deposito di brevetti, essi saranno definiti negli accordi *ex ante* di cui al precedente art. 8.

Art. 11 - Copertura assicurativa

La M-Bioma è tenuta a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi in relazione a danni o infortuni causati a personale o cose del CREA-OFA o ad aventi relazioni istituzionali con tale struttura.

Art. 12 - Spese di bollo e registrazione

Le parti convengono che la presente Convenzione/contratto, **redatta in triplice copia**, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art 4 – atti non aventi prestazioni e contenuti patrimoniali – della tabella parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Le spese di bollo sono a carico della M-Bioma, mentre le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente Convenzione, in base alla normativa vigente, non è soggetta ad IVA.

Art. 13 - Foro competente

Qualora insorgano questioni relative ad interpretazioni o all’esecuzione del presente atto, le parti si impegnano a perseguire la soluzione in via amichevole, preliminarmente rispetto alla proposizione di azioni giudiziali.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l’accordo, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le parti, il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 14 - Rinvio e norme applicabili

La presente Convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti, ed in particolare per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra la M-Bioma ed il CREA, si applicano le disposizioni del Codice Civile, della legislazione vigente in materie e, in via del tutto subordinata, del Regolamento spin-off del CREA citato in premessa, con particolar riferimento

per quanto attiene all'utilizzo da parte della società spin off del logo "spin off sostenuto dal CREA" (art. 10 Reg. citato) e per la proprietà intellettuale dei risultati dell'attività della società di spin off (art. 11 Reg. citato).

Luogo....., data

per la M-Bioma S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Innocenzo Muzzalupo

per il CREA
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del codice civile, i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7, 9 della presente Convenzione/contratto.

per la M-Bioma S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Innocenzo Muzzalupo

per il CREA
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari

Allegato 1 – Elenco dei beni e delle attrezzature tecniche e tecnologiche concessi alla M-Bioma dalla struttura ospitante (CREA-OFA, sede di Rende (CS)).

(ad esempio)

1. 2 armadi alti a due ante (di cui uno ad uso esclusivo)
2. 1 mobile basso a quattro ante
3. 1 scrivania in legno con 7 cassetti
4. 3 poltrone con rotelle di colore rosso
5. 1 appendiabito in resina grigio
6. 1 tavolo in legno chiaro
7. 1 mobile metallico basso.